



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Ardito Desio”

Palmanova – Provincia di Udine

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19 giugno 2019

OGGETTO

Incarico di responsabile della sicurezza antincendio per il periodo 20 giugno 2019 – 30 giugno 2022 secondo le prescrizioni di cui al D.M. 19 marzo 2015 e della circolare del Ministero dell’Interno n. 12580 del 28 ottobre 2015

L'anno duemiladiciannove, addì 19 del mese di giugno alle ore 18:00, nella sede dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Ardito Desio” di Palmanova, in seguito ad invito del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, composto da:

		presente
Presidente:	dott. Claudio Kovatsch	sì
Consiglieri:	dott.ssa Eleonora Papa	sì
	dott. Giuseppe Vetri	sì
	sig. Michele Zorzini	sì

Assiste il Direttore Generale dottor Flavio Cosatto

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Claudio Kovatsch, quale Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale invita i convenuti a discutere l'oggetto posto all'ordine del giorno;

Consiglio di amministrazione

- Dato atto che con nota del 13.06.2016, acquisita al protocollo di questa Azienda al n. 1268 del 14.07.2016, è stato espresso a cura del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine il parere favorevole sulla conformità del progetto di adeguamento dell’attività svolta alle disposizioni in materia di prevenzione incendi e che durante la visita del funzionario Arch. Franco Trigatti del citato Comando, è stato espresso parere favorevole sulla SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio) di cui all’art. 4 del D.P.R. 01/08/2011, n. 151 verificando il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti dall’art. 2, comma 1, lettera b) del D.M. 19 marzo 2015, nonché l’adozione del documento di gestione della sicurezza contenente i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza;
- Considerato che, stante la condizione diffusa nella maggior parte delle strutture sanitarie e socio-assistenziali regionali o italiane, di mancato ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi complessivo, la nuova normativa di cui al D.M. 19 marzo 2015 rubricato “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle

strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 18 settembre 2002” (G.U. n. 70 del 25.03.2015), ribadita dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 12580 del 28 ottobre 2015, per le strutture sanitarie e/o socio-assistenziali esistenti, che non hanno ancora completato l’adeguamento antincendio nel termine del 28 dicembre 2007, è stato individuato un percorso con scadenze differenziate, per un adeguamento progressivo secondo una cadenza temporale definita (Fase 1 entro il 24 aprile 2016, Fase 2 entro il 24 aprile 2019, Fase 3 entro il 24 aprile 2022 e Fase 4 entro il 24 aprile 2025);

- Rilevato che le disposizioni normative di cui sopra prevedono che anche gli enti responsabili delle strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre 25 posti letto individuate nella categoria C ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’interno 18 settembre 2002, che non abbiano completato l’adeguamento nel termine del 28 dicembre 2007 (come nel caso concreto di questa Azienda pubblica) devono adempiere entro il 24 aprile 2019, 24 aprile 2022 e 24 aprile 2025 a tutta una serie di prescrizioni in materia di prevenzione incendi conformemente a quanto indicato dal D.M. 19.03.2015;
- Rilevato che per la programmazione e attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio nel contesto di tale percorso di adeguamento progressivo antincendio avente carattere straordinario e di temporaneità secondo le scadenze di legge sopra evidenziate, deve essere individuato dal titolare dell’attività un responsabile tecnico della sicurezza antincendio introdotto dall’allegato III del D.M. 19 marzo 2015, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del Decreto del Ministero dell’interno 5 agosto 2011, valutato con le modalità del titolo V del Decreto del Ministero dell’interno 18 settembre 2002;
- Dato atto che con deliberazione n. 43 del 28 dicembre 2017 è stato disposto di affidare le funzioni di “Responsabile della sicurezza antincendio” al P.i. Andrea Moscatelli a far tempo dal 30/12/2017 e sino al 30/06/2019, mediante idoneo rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto in data 29 dicembre 2017;
- Considerato che il citato Responsabile ha espletato entro la scadenza del 24 aprile 2019 tutti gli adempimenti della Fase 2 di adeguamento progressivo antincendio nei confronti del locale Comando dei VV.FF. di Udine, di cui si stanno attendendo i relativi esiti;
- Rilevato che, come previsto dal comma 1131, lettera f), dell’art. 1 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio per l’anno 2019) che ha modificato l’art. 22 del D.Lgs 75/2017, comma 8) (c.d. Decreto Madia), il contratto di collaborazione coordinata e continuativa può essere ancora stipulato dai soggetti della Pubblica Amministrazione sino e non oltre al 01/07/2019 e che in forza di accreditati pareri della Corte dei Conti (Delibera n. 75/2016/SRCPIE/PAR della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte) le pubbliche amministrazioni possono stipulare entro la rinviata data in cui scatta il divieto di cui all’art. 7 del D.Lgs 165/2001 contratti di Co.co.co. che abbiano effetti giuridici anche negli anni successivi, purchè ricorrano i presupposti fissati dall’art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001;
- Dato atto che sussistono nel caso di specie i presupposti fissati dall’art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001;
- Ritenuto necessario instaurare e stipulare in data 20 giugno 2019 nuova scrittura privata di collaborazione coordinata e continuativa con il P.i. Andrea Moscatelli a valere agli effetti giuridici dal 20 giugno 2019 al 30 giugno 2022 per adempiere alla prossima impegnativa terza fase di verifica dell’adeguamento progressivo antincendio, prevedendo la corresponsione di un emolumento lodo mensile pari ad € 350,00, a cui aggiungere i correlativi oneri contributivi per la gestione separata e INAIL, oltre ad eventuali altri specifici emolumenti una tantum in materia di sicurezza antincendio e di coordinamento della sicurezza di cantiere (in fase progettuale ed esecutiva) che verranno di volta in volta impegnati con determina del Direttore Generale, con contestuale decadenza dell’attuale rapporto in data odierna 19 giugno 2019;
- Ritenuto di incaricare il Direttore Generale di procedere della stipula e sottoscrizione di idoneo contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il P.i. Andrea Moscatelli in data 20 giugno 2017 a valere dal 20/06/2019 al 30/06/2022;
- Acquisito il parere del Direttore Generale in merito alla legittimità del presente provvedimento;

- Con voti unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di instaurare e stipulare in data 20 giugno 2019, per adempiere alla prossima terza fase di verifica dell'adeguamento progressivo antincendio, nuova scrittura privata di collaborazione coordinata e continuativa con il P.i. Andrea Moscatelli a valere agli effetti giuridici dal 20/06/2019 al 30/06/2022 per lo svolgimento delle funzioni di "Responsabile della sicurezza antincendio" e con contestuale decadenza dell'attuale rapporto in data odierna 19 giugno 2019;
2. di stabilire la corresponsione al citato professionista di un emolumento lodo mensile pari ad € 350,00, a cui aggiungere i correlativi oneri contributivi per la gestione separata e INAIL, oltre ad eventuali altri specifici emolumenti una tantum in materia di sicurezza antincendio e di coordinamento della sicurezza di cantiere (in fase progettuale ed esecutiva) che verranno di volta in volta impegnati con determina del Direttore Generale;
3. di incaricare il Direttore Generale di questa Azienda di procedere alla stipula e sottoscrizione di idoneo contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il P.i. Andrea Moscatelli in data 20 giugno 2019 a valere dal 20/06/2019 al 30/06/2022;
4. di imputare la relativa spesa del rapporto di Co.co.co. di cui al punto 2) al cap. 459 del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019 denominato "Prestazioni Co.co.co./professionali di amministrativi e tecnici" e nei correlativi conti economico-patrimoniali degli esercizi successivi;

- Successivamente, con separata votazione, resa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. dell'art. 6, comma 2 bis della L.R. 11 dicembre 2003, n. 19, così modificata dalla Legge 21 ottobre 2010, n. 17.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to

Il Presidente

Dott. Claudio Kovatsch

I Consiglieri

F.to

Dott.ssa Eleonora Papa

F.to

Dott. Giuseppe Vetri

F.to

Sig. Michele Zorzini

F.to

Il Direttore Generale

dottor Flavio Cosatto

Attestato di pubblicazione

La presente deliberazione trovasi in pubblicazione sul sito web aziendale, a norma dell'articolo 178 comma 5, della L.R. 17/2010, per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 20 giugno 2019.

Palmanova, 19 giugno 2019

F.to

Il Direttore Generale
dottor Flavio Cosatto

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 6, comma 2 bis della L.R. 11 dicembre 2003, n. 19 così modificata dalla L. 21 ottobre 2010, n.17.

Palmanova, 19 giugno 2019

F.to

Il Direttore Generale
dottor Flavio Cosatto